



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

Con Immediata Esecuzione

COPIA

N. 28 del registro

Data 28 luglio 2017

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 10:30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Assente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4) Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Assente
5) D'Acquisto Rosalia	Presente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Presente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Assente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza la dott.ssa Rosalia D'Acquisto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio comunale

Proponenti: Funzionario responsabile Area 8 – Servizi tributari, su direttiva del Sindaco

Servizio interessato: Area 8 – Servizi tributari

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri.-

Data: 10 luglio 2017

Il funzionario responsabile dell'Area 8 – Servizi tributari

su apposita direttiva del Sindaco,

Premesso che:

- l'art. 11 – “Definizione agevolata delle controversie tributarie” del D.L. 24.4.2017, n.50, quale risulta convertito nella legge 21.6.2017, n.96, prevede, al comma 1 bis, la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31 agosto 2017, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie interessate sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli eventuali interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento della cartella (oggi fissati al 3,50 per cento annuo);
- aderendo alla definizione agevolata, con domanda da presentare entro il 30 settembre 2017, il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art.20 del D.P.R. n.602/1973, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di redazione della presente proposta di deliberazione risultano pendenti n.94 ricorsi tributari, per un ammontare complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, di **euro 341.497,68**, così distinti:

- Commissione tributaria provinciale: n. 80 ricorsi per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, di **euro 267.845,91**. Per n.10 di tali ricorsi, di importo complessivo pari a euro 29.220,67, sono state emesse dalla Commissione tributaria provinciale sentenze (di cui 8 a favore del Comune, 1 parzialmente a favore del Comune e 1 contro il Comune) per le quali non sono ancora scaduti i termini per proporre appello innanzi la Commissione tributaria regionale);
- Commissione tributaria regionale: n. 13 appelli per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese di **euro 44.811,77** (di cui n.4 appelli proposti dal Comune, per un importo complessivo di euro 19.989,00)
- Corte di Cassazione: n. 1 ricorso, proposto dal Comune, per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, di **euro 28.840,00**;
- non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo;
- l'ammontare delle sole sanzioni, ricomprese nel suddetto importo complessivo di euro 341.497,68, è quantificabile in almeno **euro 78.807,00** (calcolati scorporando una quota del 30% dal predetto importo complessivo);

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di applicare le disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri, atteso che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per l'Ente, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere e di realizzare delle entrate immediate, sia per il debitore, stante la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa degli importi dovuti grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze;

Ritenuto opportuno disciplinare i dettagli della definizione con un apposito articolato regolamentare, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte dei soggetti interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Propone

1. Di applicare le disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50, quale risulta convertito nella legge 21.6.2017, n.96, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis del medesimo art.11;

2. Di approvare l'allegato articolato regolamentare disciplinante la definizione agevolata delle controversie predette;

3. Di munire la deliberazione di approvazione della presente proposta della clausola di immediata esecutività, al fine di avviare con la massima tempestività ogni adempimento consequenziale, atteso che la scadenza per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissata al 30 settembre 2017.-

Il proponente
Giuseppe Di Chiara

VISTO: IL SINDACO
Dr.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 10.07.2017

Il funzionario responsabile
dell'Area 8 - Servizi tributari
F.to: Giuseppe Di Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 12.07.2017

Il funzionario responsabile
dell'Area 2 - Economico finanziaria
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Allegato alla proposta di deliberazione di competenza del Consiglio comunale in data 10 luglio 2017, concernente: “*Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all’art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri.-*”

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, quale risulta convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune di Misilmeri e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.3 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.-

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda può essere notificata al Comune con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento, in autoliquidazione, dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato;

2. L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli eventuali interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento della cartella.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016.

5. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

6. La definizione agevolata non dà in ogni caso luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono versati in autoliquidazione direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento, in autoliquidazione, degli importi dovuti per la definizione con riferimento ad ogni singolo atto impugnato e con le stesse modalità indicate nei modelli di pagamento allegati all'atto stesso, avendo cura di:

- Escludere dal versamento le sanzioni;
- Aggiungere al versamento anche l'importo degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato. Nel caso di versamento originario attraverso modello F24 l'importo degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo deve essere sommato al codice tributo relativo agli altri interessi già indicati nell'atto impugnato.
- Nel caso di pagamento rateale, suddividere i versamenti utilizzando le percentuali indicate al superiore comma 2. Nel caso di pagamento originario attraverso modello F24 la suddivisione percentuale dovrà essere applicata ad ogni singolo codice tributo.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.21, ultimo comma, dello Statuto comunale, il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato approvato.

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

COMUNE DI MISILMERI	
★	27 LUG. 2017 ★
PROT. N. 2295	CAT.
FASC. 2295	RISP.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere - approvazione regolamento per la “Definizione agevolata delle controversie tributarie - applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del d.l 24.04.2017 n.50”

Premesso che:

- in data 12 luglio 2017 il funzionario responsabile Area Servizio Tributi Dott. Giuseppe Di Chiara ha trasmesso via mail la richiesta di parere sul regolamento per la “Definizione agevolata delle controversie tributarie - applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 del d.l 24.04.2017 n.50”;
- tra le funzioni dell’Organo di revisione , ai sensi dell’articolo 239, comma 1 – lettera b) – punto 7 per come modificato ed integrato dall’articolo 3 del D.L. 174/2012 (conv. Legge 213/2012) rientrano i pareri in ordine alle “proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato e di applicazione di tributi locali”;

Considerato che:

- ❖ L’art. 11 del D.L. 50/2017 ha reintrodotto nell’ordinamento fiscale italiano la possibilità di definire le liti fiscali pendenti attraverso il pagamento del capitale, senza sanzioni e senza interessi di mora.
- ❖ Inizialmente le liti definibili erano solo quelle in cui è parte l’Agenzia delle entrate, e successivamente con la legge di conversione (Legge 21 giugno 2017, n. 96) è **stato introdotto il** comma 1-*bis*. Per cui ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
- ❖ Si tratta, quindi, di una scelta del Comune che deve manifestare l’intenzione di chiudere il contenzioso con REGOLAMENTO da emanare entro il 31 agosto 2017.

- ❖ il regolamento per la definizione delle liti fiscali pendenti è di competenza del CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Atteso che tale procedura porterebbe alla definizione delle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, e ciò potrebbe rappresentare per l'Ente un'opportunità di incassare le somme relativi alle liti pendenti alla data odierna meglio specificate nella proposta del responsabile d'Area

VISTA

La normativa di riferimento;

Il regolamento predisposto dal responsabile dell'Area Tributi allegato alla delibera, che contiene norme nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza;

I pareri di regolarità tecnica e contabile

ESPRIME

Parere **favorevole** .

Misilmeri li 24 luglio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il **Presidente** pone in trattazione il successivo punto all'odg avente ad oggetto: «Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri ».

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri », predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal sig. Giuseppe Di Chiara, responsabile dell'area 8, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

-Visto il parere favorevolmente reso dal Collegio dei Revisori, in data 24.07.2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 27/07/2017 al n. 23595;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta, accertata e proclamata dal Presidente con l'assistenza dagli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti e votanti con 16 voti favorevoli

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Definizione agevolata delle controversie tributarie.- Applicazione delle disposizioni di cui all'art.11 del D.L. 24.4.2017, n.50 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Successivamente così come proposto dall'ufficio competente con successiva votazione espressa per alzata e per seduta, accertata dagli scrutatori in precedenza nominati su 16 consiglieri presenti e votanti con 16 voti favorevoli,

Il Consiglio Comunale

Delibera

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: dott.ssa Rosalia D'Acquisto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Francesco La Barbera

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 28/07/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 31/07/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 31/07/2017 al 15/08/2017
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 16/08/2017**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **31/07/2017**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE